



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



DDG 2744/3.S DEL
28/11/2024 PALERMO

ALLEGATO 1

Disciplina dei rapporti fra IRFIS – FinSicilia S.p.A. e il soggetto beneficiario di un contributo a fondo perduto - in regime “De minimis” - previsto dall'Avviso “FAre Impresa in Sicilia – FAInSicilia”, Codice CAR 27759, approvato con D.D.G. n. 2615/3.S del 30/11/2023, a valere sulle risorse finanziarie del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020 e del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC2021-2027.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

Il presente disciplinare regola il rapporto tra il soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto concesso con il decreto cui è allegato il presente disciplinare, l'impresa CALAFIORE GROUP SRL, codice istanza: IRF-02_01301702 con sede legale in Palermo via filippo Turati 11 cap 90139, Capitale sociale Euro 10.000 C.F. 07246360825 – P.IVA 07246360825, indirizzo di posta elettronica certificata PEC calafioregroupsrl@arubapec.it, costituita in data 04/09/2024, Codice Ateco 2007: “552051”, CUP G78D24000210006, codice di concessione RNA_COR 23049537 e l'IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Siciliana, denominata in breve anche IRFIS – FinSicilia S.p.A, Società Finanziaria iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con il n. 85 (codice meccanografico 33685), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 00257940825, con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47, nella qualità di soggetto Gestore delle agevolazioni finanziarie previste dall'Avviso pubblico “FAre Impresa in Sicilia – FAInSicilia” a valere sulle risorse finanziarie del Programma Operativo Complementare POC 2014-2020 e del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC2021-2027.

L'agevolazione finanziaria è concessa in forma di contributo in conto capitale, quale aiuto *de-minimis* di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, come modificato da ultimo dal Reg. UE n. 2020/972, per la realizzazione dell'iniziativa progettuale.

Art. 2

(Termine sottoscrizione del disciplinare)

1. L'impresa beneficiaria è obbligata a restituire ad IRFIS, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, pena la inefficacia del provvedimento concessorio, il presente disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale del legale rappresentante/titolare ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

2. Contestualmente alla restituzione del presente disciplinare debitamente firmato, il beneficiario deve produrre a IRFIS dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante:

- a) l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima e/o di altri motivi ostativi alla realizzazione del programma di spesa;
- b) gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale saranno erogate le quote di agevolazioni, unitamente all'elenco dei soggetti autorizzati ad operare sul medesimo conto, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Al riguardo il beneficiario prende atto ed accetta che l'erogazione del contributo sarà effettuata da IRFIS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario stesso.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dal progetto presentato ed in conformità alle disposizioni dell'Avviso.
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



- a) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
- b) essere effettuate entro i termini stabiliti dal Decreto;
- c) essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
- d) essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
- e) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
- f) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g) essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
- h) essere comprovate da titoli attestanti l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:

Tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario, con ricevuta bancaria o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. Non sono ammessi i pagamenti per contanti. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro e in una unica soluzione. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat.

Per i pagamenti effettuati prima dell'accettazione, a seguito di notifica, del decreto di concessione e successivamente alla presentazione della Domanda, qualora le causali di pagamento non siano espressamente riferite al progetto, l'Amministrazione e/o IRFIS si riservano di richiedere specifica dichiarazione, al beneficiario, che lo stesso pagamento è imputato all'intervento in questione; non sono in ogni caso ammissibili titoli di spesa per importi inferiori a 150,00 euro oltre Iva, se dovuta; le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere fiscalmente validi e quietanzati. La quietanza di pagamento deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere le seguenti:

- i. dichiarazione del soggetto emittente resa secondo lo schema di cui all'Allegato 7 dell'Avviso;
- ii. Qualora non sia stato possibile ottenere la dichiarazione liberatoria del fornitore, a fronte di comprovata richiesta, copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
 - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con evidenziazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
 - tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario.

Art. 4

(Termine esecuzione programma di spesa. Proroghe)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il programma di spesa entro i termini previsti dall'Avviso Pubblico.
2. È fatta salva l'eventuale richiesta di proroga compatibile con le tempistiche delle fonti finanziarie, non superiore a sei mesi (e in ogni caso non oltre il 31.12.2026 nel caso di risorse POC), che potrà



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



essere concessa a giudizio insindacabile del Dipartimento delle Attività Produttive, sulla base di richiesta motivata da parte del beneficiario.

Art. 5

(Obblighi del beneficiario)

1. Con la sottoscrizione del presente disciplinare di finanziamento, l'impresa beneficiaria si impegna a realizzare il programma di spesa oggetto del progetto imprenditoriale agevolato in conformità a quello approvato in sede di concessione delle agevolazioni e con l'intento di raggiungere gli obiettivi in esso previsti, osservando i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

2. In particolare, il beneficiario si impegna a:

a) realizzare il programma di spesa di cui al progetto imprenditoriale agevolato in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai fondi POC o altra copertura finanziaria nel frattempo attivata dall'Amministrazione regionale;

b) produrre a IRFIS entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, copia del titolo di disponibilità dell'immobile idoneo allo svolgimento dell'attività d'impresa debitamente registrato;

c) nel caso in cui il programma di spesa preveda la realizzazione di opere edili e/o interventi su impianti generali, a realizzare gli stessi nel pieno rispetto delle normative urbanistiche e di ogni altra normativa pertinente applicabile;

d) realizzare il programma entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, decorrenti dalla data di sottoscrizione per accettazione del disciplinare di finanziamento, salvo eventuale richiesta di proroga di cui al comma 2 del medesimo art. 4;

e) fornire nei termini e nelle modalità indicate da IRFIS i dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma di spesa, garantendo il loro caricamento ed aggiornamento sui sistemi informativi individuati per il FSC e per il POC ai fini del rispetto degli adempimenti connessi con le attività di monitoraggio;

f) rendicontare le spese sostenute in attuazione del programma di spesa agevolato, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente utilizzando le apposite procedure e strumenti indicati nel successivo art. 6, comma 6;

g) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione delle quote di contributo associate ai singoli stati di avanzamento dei lavori siano verificabili e controllabili e che i beni e i servizi acquisiti siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;

h) rispettare gli adempimenti previsti dal Documento "Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022 e successiva modifica e integrazione di cui alla Deliberazione n. 85 del 24 febbraio 2022 e nel caso di sostituzione della copertura finanziaria con altra copertura comunitaria, come previsto dall'art. 3 del presente Avviso, a rispettare le disposizioni previste dal Reg. UE n. 2021/1060 in merito alla stabilità delle operazioni, agli adempimenti pubblicitari ed informativi posti in capo al soggetto beneficiario ed alla conservazione dei documenti, nonché gli adempimenti e le disposizioni previste dalla documentazione attuativa del PR FESR Sicilia 2021-2027;

i) informare tempestivamente IRFIS di eventuali criticità intervenute durante la realizzazione del programma di spesa tali da frapporsi ed ostacolare la sua efficace e tempestiva realizzazione, illustrando le contromisure adottate, nonché aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora un qualsiasi evento intervenuto successivamente alla data di sottoscrizione del presente disciplinare incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo D.P.R.;

l) mantenere la disponibilità dell'immobile idoneo allo svolgimento dell'attività d'impresa, non alienare, cedere o distrarre gli investimenti agevolati e non cessare l'attività agevolata entro 3 anni a far data dal pagamento finale del contributo, come stabilito dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 e rispettare i divieti di delocalizzazione ivi previsti e stabiliti dall'art. 5 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2018, n. 96;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



- m) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni;
- n) acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dall'Amministrazione regionale e dai competenti organismi statali al fine di verificare le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione;
- o) richiedere al Dipartimento delle Attività Produttive, per il tramite di IRFIS, l'autorizzazione preventiva – fermo restando quanto previsto dall'art. 8 - per ogni eventuale variazione al programma di spesa e/o della compagine sociale del soggetto beneficiario, ove la stessa variazione alteri una o più delle condizioni sottoposte alla valutazione di cui al punto 12.3 dell'Avviso;
- p) rispettare le prescrizioni contenute nell'Avviso;
- q) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento, comunque, richieste dal Dipartimento delle Attività Produttive e/o da IRFIS, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- r) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- s) mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino alla richiesta di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo;
- t) garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari applicabili in materia di informazione e pubblicità della misura agevolativa e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dalla Regione siciliana, anche ai sensi della Disciplina Trasparenza e adempiere agli obblighi in materia di informazione e visibilità stabiliti agli artt. 49, 50 e nell'allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021;
- u) fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'Avviso e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi (cd. *pitching o give-back session*) organizzati dalla Regione Siciliana;
- v) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di spesa, il rispetto del principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- z) garantire l'effettiva immissione del progetto imprenditoriale in condizioni di normale funzionamento entro i termini previsti per il relativo completamento, onde poter accertare la relativa capacità di assolvere efficacemente alle funzioni economiche e sociali cui lo stesso è destinato.

Art. 6

(Erogazione delle agevolazioni. Sopralluoghi)

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del mantenimento da parte del Beneficiario dei requisiti per l'accesso allo stesso, della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) e del rispetto della normativa antimafia, ove previsto e fatte salve le verifiche ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973.
2. L'erogazione delle agevolazioni concesse al soggetto beneficiario avviene a fronte della dimostrazione delle spese da esso effettivamente sostenute e pagate in attuazione del programma di spesa agevolato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dal soggetto beneficiario e riportato nell'art. 2, previa acquisizione di idonea quietanza liberatoria rilasciata dal fornitore/prestatore di servizi compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 7 dell'Avviso.
3. Tutti i titoli di spesa sostenuti dal soggetto beneficiario a fronte della realizzazione del rispettivo programma di spesa debbono, a pena di inammissibilità, riportare espressamente il CUP associato al progetto imprenditoriale agevolato, unitamente alla dicitura "*Documento contabile finanziato a valere sull'Avviso FAInSicilia – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro*". Le eventuali spese che il Soggetto richiedente dovesse sostenere nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e quella di eventuale notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Dipartimento dovranno essere documentate mediante titoli di spesa



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



che riportino in luogo del CUP gli estremi identificativi della domanda di accesso alle agevolazioni (protocollo informatico).

4. La richiesta di erogazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare, avviene mediante presentazione di stati avanzamento lavori intermedi (SAL) in numero non superiore a tre di importo cumulato non superiore al 90% del costo complessivo dell'investimento agevolato. Ciascun SAL intermedio dovrà avere un valore unitario pari ad almeno il 20% del costo totale ammesso a finanziamento per il programma di spesa agevolato.

5. Una quota pari ad un massimo 40% del totale delle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario potrà essere richiesta ed erogata da IRFIS a titolo di anticipazione, previa esibizione da parte del soggetto beneficiario di una idonea fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria istituzione bancaria o assicurativa escutibile a prima chiamata per un valore di pari importo a favore del Dipartimento delle Attività Produttive e redatta secondo l'apposito schema adottato da quest'ultimo e fornito al soggetto beneficiario in sede di concessione delle agevolazioni. Ove prevista, l'anticipazione erogata a favore del soggetto beneficiario dovrà essere riassorbita proporzionalmente nei SAL successivi fino al completo esaurimento della stessa.

6. Le richieste di erogazione dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet <https://incentivisicilia.irfis.it> secondo le modalità rappresentate nell'Avviso e gli schemi resi disponibili da IRFIS sulla piattaforma dedicata. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

7. Il conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e riportato nell'art. 2 dovrà essere utilizzato per tutte le operazioni di pagamento delle spese relative al progetto imprenditoriale ammesso alle agevolazioni. Ogni eventuale pagamento disposto con modalità e/o strumenti differenti da quelli previsti dall'Avviso sarà ritenuto non ammissibile e conseguentemente la spesa ad esso associata non rimborsabile.

8. La prima richiesta di rimborso a fronte delle spese sostenute in attuazione del programma di investimenti agevolato, da presentarsi – a pena di eventuale avvio del procedimento decadenza dalle agevolazioni – entro sei mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, deve riguardare almeno il 20% del programma di spesa agevolato, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unità produttiva, fatta eccezione per gli eventuali acconti pagati su forniture ancora da ricevere.

9. Costituisce parte integrante di ciascuna richiesta di erogazione la seguente documentazione in assenza della quale la richiesta di erogazione non potrà essere evasa:

- a) relazione sull'avanzamento del processo di realizzazione del programma di spesa;
- b) documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute (copia di cortesia delle fatture elettroniche intestate al soggetto beneficiario, ciascuna recante il codice CUP identificativo del progetto imprenditoriale agevolato);
- c) evidenze dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa rilasciati dai fornitori di beni e servizi, recanti nella causale di pagamento, oltre agli estremi degli stessi titoli di spesa cui si riferisce il pagamento eseguito, anche il codice CUP attribuito al progetto imprenditoriale agevolato (copia delle contabili bancarie attestanti l'avvenuto pagamento).

10. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente, IRFIS, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario della quota di contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.

11. La richiesta di erogazione a saldo del contributo a fondo perduto deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, coincidente con la data del pagamento dell'ultimo titolo di spesa validamente rendicontato dal soggetto beneficiario a completamento della realizzazione del programma di spesa agevolato. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni di spettanza dovrà essere accompagnata da una relazione finale ricognitiva di tutti gli interventi realizzati in attuazione del programma di spesa.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



12. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, la documentazione attestante l'evidenza di tutti i pagamenti di tutte le spese sostenute dal soggetto beneficiario in attuazione del progetto di spesa agevolato da dimostrarsi mediante esibizione degli estratti conto di periodo, nonché l'autocertificazione attestante:

- a) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività;
- b) l'attestazione dell'inizio dell'attività imprenditoriale presso l'unità produttiva interessata dal progetto imprenditoriale agevolato.

13. L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente e di un sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.

14. Il sopralluogo presso la sede è finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:

- a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti alle agevolazioni;
- b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
- c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
- d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
- e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata;
- f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

15. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione prodotta dal soggetto beneficiario a completamento del programma di spesa e all'esperimento del controllo in loco di cui al comma precedente, IRFIS, nei termini previsti, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.

16. Qualora a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, IRFIS può richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. In tal caso, i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

17. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, fatte salve le specifiche disposizioni di seguito riportate per la revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8, la quota di agevolazioni erogata è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte di IRFIS dell'organicità e della funzionalità dell'intervento realizzato.

Art. 7 (Variazioni)

1. Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ed al programma di spesa approvati e descritti nel disciplinare di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni.

2. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel disciplinare di finanziamento.

3. Eventuali variazioni che interessino la compagine sociale o i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti di cui al punto 5.1.A dell'Avviso, nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale o del programma di spesa agevolato, devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a mezzo pec ad IRFIS, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilità.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Art. 8

(Revoca delle agevolazioni)

1. In tutte le fasi di attuazione del progetto imprenditoriale agevolato, conformemente a quanto previsto dall'Avviso, il Dipartimento – su proposta di IRFIS – dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse al beneficiario qualora:

- a) sia verificata la mancanza a carico del beneficiario di uno o più requisiti per la concessione dell'agevolazione finanziaria, ovvero la documentazione prodotta a dimostrazione della sussistenza degli stessi requisiti risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili (ipotesi di revoca integrale);
- b) il soggetto beneficiario non presenti la prima richiesta di erogazione delle agevolazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 6, comma 8 (ipotesi di revoca integrale);
- c) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni entro i termini previsti dall'art. 5 (ipotesi di revoca integrale o parziale a seconda dei casi);
- d) i soggetti di cui al punto 5.1.A dell'Avviso, successivamente all'ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la propria residenza al di fuori del territorio regionale prima dei tre anni dal completamento del programma di spesa (ipotesi di revoca parziale);
- e) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni o lo realizzi in misura inferiore all'80% del relativo costo complessivo ammesso alle agevolazioni entro il prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art. 5, comma 2 ed i casi in cui IRFIS accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario (ipotesi di revoca integrale);
- f) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa (si procederà a revoca parziale se il programma parziale realizzato è organico e funzionale; in caso contrario si procederà alla revoca totale);
- g) la compagine societaria del soggetto beneficiario, ove costituito in forma di società o cooperativa, venga modificata senza la preventiva autorizzazione da parte del Dipartimento delle Attività Produttive durante il periodo di realizzazione del programma di spesa e nei successivi tre anni dal completamento (ipotesi di revoca integrale);
- h) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione l'attività oggetto di agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa (ipotesi di revoca integrale);
- i) il soggetto beneficiario si trovi in una condizione di fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa (ipotesi di revoca integrale);
- j) il soggetto beneficiario ostacoli o impedisca l'esecuzione di controlli e/o ispezioni disposte dal Dipartimento e/o da altri organismi preposti alla verifica dell'effettività e della regolarità delle spese sostenute in attuazione del programma di spesa agevolato, e dello svolgimento dell'attività d'impresa esercitata dal beneficiario medesimo (ipotesi di revoca integrale);
- k) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale e/o al programma di spesa approvato ed individuato nel provvedimento di concessione (ipotesi di revoca parziale o integrale a seconda dei casi);
- l) in caso di mancato adempimento alle condizioni e agli obblighi poste del soggetto beneficiario derivanti dalle prescrizioni del presente disciplinare, di quelle dell'Avviso, nonché dalla normativa, anche euro-unitaria, applicabile in materia.

2. Con riferimento alle circostanze di revoca di cui al punto precedente, si precisa che:

- a) nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma precedente, qualora l'irregolarità documentale si riferisca ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà non veritiera resa ai sensi, rispettivamente, dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in applicazione delle sue previsioni di cui ai successivi articoli 75 e 76, il soggetto



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



beneficiario incorre nella decadenza dai benefici conseguiti, ferme restando le ulteriori eventuali conseguenze, anche penali, previste dalle norme precitate;

b) nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma precedente, la revoca è integrale;

c) nella fattispecie di cui alla lettera c) del comma precedente, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, fermo restando la revoca totale delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate da IRFIS ai sensi del punto 15.12 dell'Avviso risulti che le spese sostenute non configurano un programma organico e funzionale;

d) nelle fattispecie di cui alla lettera d) del comma precedente, la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all'immobilizzazione interessata proporzionalmente al periodo di mancato mantenimento obbligatorio, qualora l'atto di disposizione sia autorizzato dal Dipartimento. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è totale;

e) nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma precedente, la revoca è integrale laddove la quota del programma di spesa realizzato dal soggetto beneficiario entro il termine di realizzazione dello stesso o comunque alla data del relativo completamento se precedente risulti inferiore all'80% del relativo costo complessivo agevolato, fatte salve cause di forza maggiore e/o impedimenti non imputabili al soggetto beneficiario o eventuali proroghe autorizzate dal Dipartimento. La revoca è integrale anche laddove il programma di spesa realizzato dal soggetto beneficiario con un avanzamento superiore alla predetta soglia dimensionale minima non risultasse organico e funzionale all'atto della verifica di collaudo di cui al punto 15.13;

f) nelle fattispecie di cui alla lettera g) del comma precedente, che non configurino operazioni societarie autorizzate dal Dipartimento, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di spesa, comprensivo di eventuale proroga. La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di spesa;

g) nelle restanti fattispecie previste dal punto 17.1 la revoca è totale, fatte salve le circostanze di revoca parziale disciplinate dal disciplinare di finanziamento.

3. La revoca integrale delle agevolazioni comporta l'emanazione del relativo provvedimento. In tal caso, l'impresa beneficiaria non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogate ed è tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti maggiorati degli interessi passivi calcolati secondo quanto previsto dal successivo comma 5.

4. In caso di revoca parziale, IRFIS procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

5. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Dipartimento che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

Art. 9

(Rinuncia al contributo)

1. Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione pec ad IRFIS che predispone gli atti necessari per la successiva emanazione del provvedimento da parte del Dipartimento delle Attività Produttive.

2. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il relativo procedimento sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Art. 10

(Informazione e pubblicità)

1. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il soggetto beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POC Sicilia 2014/2020 e/o del FSC 2021-2027.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



2. Il beneficiario dovrà riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POC Sicilia 2014/2020 e/o del FSC 2021-2027, fatta salva eventuale sostituzione della copertura finanziaria, nel qual caso il beneficiario dovrà conformarsi alle specifiche indicazioni impartite dal Dipartimento che saranno notificate.

Art. 11

(Vigilanza, controlli e ispezioni)

1. In ogni fase del procedimento, il Dipartimento ed IRFIS, possono effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento.
3. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. IRFIS tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente disciplinare ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, IRFIS raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel D.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016.
2. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione alla quale si partecipa e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Tutte le informazioni fornite possono essere utilizzate da dipendenti di IRFIS, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. IRFIS può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
4. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dello stesso dal beneficio previsto dall'Avviso. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
 - il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
5. Titolare del trattamento è IRFIS FinSicilia. Il DPO (Data Protection Officer) ha recapito e-mail resp.protezionedati@irfis.it e PEC irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Titolare del trattamento è IRFIS FinSicilia. Il DPO (Data Protection Officer) ha recapito e-mail resp.protezionedati@irfis.it e PEC irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di cui all'Avviso pubblico, e ad ogni altra normativa regionale, nazionale ed euro-unitaria applicabile in materia.

Il Beneficiario

(firmato digitalmente)